

Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 204689

del: 03/04/2026

Oggetto: Invio agli Enti/Strutture in indirizzo DGR n. 339/2026 "Approvazione del piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026 nei confronti della dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy Skin Disease (LSD) in Valle d'Aosta"

Numero allegati: 4

Nome file allegati: INT_NOTIFICA_DGR_PIANO_VACCINAZIONE_LSD_SIGNED.pdf
339_PIANO_VACCINALE_OBBLIGATORIO_LSD.pdf
INDIRIZZI_PEC_SANITA_REGIONI_02_04_26.pdf
NotificaPecUscita.pdf



Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali
Assessorat de la Santé, du Bien-être et
des Politiques sociales

Réf. n° - Prot. n.
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste /Aosta

Trasmissione tramite PEC

Al Ministero della Salute
Direzione generale della Sanità
Animale e dei Farmaci Veterinari
dgsa@postacert.sanita.it

Alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano
[Indirizzi PEC allegati](#)

All'Assessore
Agricoltura e risorse naturali
Dipartimento Agricoltura - SEDE

Alla Dirigente
Struttura Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e
laboratori - Dipartimento Agricoltura - SEDE

Al Direttore Generale

Al Direttore
Dipartimento Prevenzione

Al Direttore
S.C. Igiene Alimenti di Origine Animale

Al Direttore
S.C. Sanità Animale

Al Direttore
S.C. Igiene Allevamenti e Produzioni Zootecniche

[Azienda USL della Valle d'Aosta](#)
protocollo@pec.ausl.vda.it

Al Direttore Generale

Al Direttore
S.C. Valle d'Aosta
con annesso CeRMAS

[Istituto Zooprofilattico Sperimentale](#)
[Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta](#)
izsto@legalmail.it

Centro di Referenza Nazionale per le malattie esotiche
degli animali c/o Izs di Teramo
protocollo@pec.izs.it

Al Dirigente
Struttura Prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e
sicurezza alimentare
Assessorato Sanità Regione Piemonte
prevenzioneveterinaria@cert.regione.piemonte.it

All'Ordine dei Veterinari della Valle d'Aosta
ordinevet.ao@pec.fnovi.it



All'A.R.E.V.
arev1978@pec.it

All'A.N.A.Bo.Ra.Va
anaborava@pec.confcooperative.it

OGGETTO: Invio deliberazione di Giunta regionale n. 339 in data 27 marzo 2026 recante “Approvazione del piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026 nei confronti della dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy Skin Disease (LSD) in Valle d’Aosta.”.

Con la presente si invia, in allegato, la deliberazione di Giunta regionale n. 339 in data 27 marzo 2026 recante “Approvazione del piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026 nei confronti della dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy Skin Disease (LSD) in Valle d’Aosta.”.

Cordiali saluti.

La Veterinaria Regionale
- Enrica Muraro -
“documento firmato digitalmente”

All: 1.

sb

r:\vettutam\malattie infettive\lumpy_skin_disease_lsd\lsd 2026\dgr piano vaccinale\int_notifica_dgr_piano_vaccinazione_lsd.docx

Veterinario regionale
Vétérinaire régional

30, Rue De Tillier
11100 Aoste
Téléphone: +39 0165 273111

Via De Tillier, 30
11100 Aosta
Telefono: +39 0165 273111

La responsabile del procedimento:
Enrica Muraro – 0165/274238
e.muraro@regione.vda.it

Posta PEI: veterinario.regionale@regione.vda.it
Posta PEC: veterinario.regionale@pec.regione.vda.it
www.regione.vda.it
C.F. 80002270074

Notifica invio comunicazione tramite pec:

- Il documento e' stato inviato ai seguenti destinatari:
 - REGIONE BASILICATA - DIPARTIMENTO SALUTE, SICUREZZA E SOLIDARIETA' SOCIALE, SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA' /
sanita@cert.regione.basilicata.it
 - REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - NAPOLI /
salute@pec.regione.campania.it
 - REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI PER L'INTEGRAZIONE - SERVIZIO PREVENZIONE COLLETTIVA E SANITA' PUBBLICA - BOLOGNA / segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
 - REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA - DIREZIONE CENTRALE SALUTE, POLITICHE SOCIALI E DISABILITA' / salute@certregione.fvg.it
 - REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA - AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E PREVENZIONE - ROMA / prevenzionepromozionesalute@pec.regione.lazio.it
 - REGIONE LIGURIA - DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI - GENOVA /
sanita@cert.regione.liguria.it
 - REGIONE MARCHE - DIPARTIMENTO SALUTE /
regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it
 - PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - DIPARTIMENTO SALUTE, BANDA LARGA E COOPERATIVE - BOLZANO / ress.gesundheit-dip.salute@pec.prov.bz.it
 - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIPARTIMENTO SALUTE E POLITICHE SOCIALI - TRENTO / dip.salute@pec.provincia.tn.it
 - REGIONE PUGLIA - DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE - BARI / area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
 - REGIONE UMBRIA - DIREZIONE REGIONALE SALUTE, WELFARE. ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE - PERUGIA /
direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
 - REGIONE VENETO - AREA SANITA' E SOCIALE /
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
 - AREV - ASSOCIATION REGIONALE ELEVEURS VALDOTAINS - AOSTA /
arev1978@pec.it
 - A.N.A.BO.RA.VA. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALLEVATORI BOVINI RAZZA VALDOSTANA - GRESSAN / anaborava@pec.confcooperative.it
- Data invio: 03/04/2026
- Amministrazione mittente: REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - VETERINARIO REGIONALE (af891rd/r_vda)
- Protocollo in uscita: af891rd/2026/0000034
- Oggetto: Invio agli Enti/Strutture in indirizzo DGR n. 339/2026 "Approvazione del piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026"

nei confronti della dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy Skin Disease (LSD) in Valle d'Aosta"

- Documenti allegati:

- INT_NOTIFICA_DGR_PIANO_VACCINAZIONE_LSD_SIGNED.PDF
- 339_PIANO_VACCINALE_OBBLIGATORIO_LSD.PDF
- INDIRIZZI_PEC_SANITA_REGIONI_02_04_26.PDF
- Segnatura.xml

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 27 marzo 2026

In Aosta, il giorno ventisette (27) del mese di marzo dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **339** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL PIANO DI VACCINAZIONE UFFICIALE OBBLIGATORIO 2026 NEI CONFRONTI DELLA DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (DNC) O LUMPY SKIN DISEASE (LSD) IN VALLE D'AOSTA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod, richiama:

- il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili (“Animal Health Law”), che stabilisce il quadro normativo generale per la prevenzione e il controllo delle malattie elencate, tra cui la dermatite nodulare contagiosa (LSD);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;
- il regolamento delegato (UE) 2020/687 della commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
- il regolamento delegato (UE) 2020/689 e il regolamento delegato (UE) 2020/687, che integrano il regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda, rispettivamente, le norme sulla sorveglianza e le misure di prevenzione e controllo delle malattie elencate;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2021/620 della commissione del 15 aprile 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda l'approvazione dello status di indenne da malattia e dello status di zona di non vaccinazione di alcuni Stati membri o di loro zone o compartimenti in relazione ad alcune malattie elencate e all'approvazione dei programmi di eradicazione per tali malattie elencate;
- il regolamento delegato (UE) 2023/361 della commissione del 28 novembre 2022 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del parlamento europeo e del consiglio per quanto riguarda le norme per l'uso di taluni medicinali veterinari ai fini della prevenzione e del controllo di determinate malattie elencate;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27 concernente le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 32 e successive modificazioni e integrazioni recante le disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 concernente le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 recante l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE)

2016/429 del parlamento europeo e del consiglio del 9 marzo 2016 e in particolare l'articolo 13 (Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie);

- il decreto legislativo 27 dicembre 2024, n. 220 concernente le disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, n. 134, 135 e 136, ai sensi dell'articolo 31, comma 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
- il decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2023 "Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).";
- il decreto del Ministero della Salute del 27 gennaio 2025 "Modifiche al decreto 7 marzo 2023, concernente il manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R).";
- il piano nazionale per le emergenze di tipo epidemico, pubblicato sulla pagina dedicata alla risposta alle emergenze del portale del Ministero della salute;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1076 del 7 agosto 2025 recante: "Approvazione del Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy Skin Disease (LSD) in Valle d'Aosta.";
- la nota prot. n. 271 del 15/01/2026 di richiesta di parere da parte della Struttura competente in merito alla proposta di attuazione, nel corso del 2026, di una vaccinazione preventiva in assenza di focolai e alle modalità di approvvigionamento dei vaccini;
- la nota prot. n. 861 del 03/02/2026 di richiesta di chiarimenti da parte della Struttura competente sulla possibilità di imporre la vaccinazione ai capi provenienti dalle altre Regioni destinati all'alpeggio in Valle d'Aosta;
- la nota prot. n. 1128 del 12/02/2026 di riscontro da parte del Ministero della salute rispetto alla vaccinazione nei confronti della Dermatite Nodulare Contagiosa (Lumpy Skin Disease - LSD);
- la nota prot. n. 1519 del 25/02/2026 con la quale il Ministero della salute autorizza l'importazione dal Sud Africa del vaccino ad uso veterinario non autorizzato in Italia denominato "Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle";
- la nota prot. n. 2277 del 20/03/2026 con la quale il Ministero della salute autorizza il piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio 2026 nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa (DNC) o Lumpy skin disease (LSD) in Valle d'Aosta;

evidenza, sulla base di quanto riportato dal Veterinario regionale, dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare, che:

- l'attuale scenario epidemiologico europeo relativo alla dermatite nodulare contagiosa (LSD), mantiene elevato il rischio di introduzione della malattia nel territorio regionale; tale valutazione è condivisa dal Ministero della Salute, che con nota prot. n. 1128 del 12/02/2026 ha confermato la necessità di mantenere attive misure di prevenzione e controllo, nonché dalla Commissione europea, che - anche attraverso il parere tecnico del CESME/IZSAM reso nell'ambito della validazione del Piano vaccinale 2025 - ha già riconosciuto la Valle d'Aosta

- quale territorio ad elevato rischio ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/361; pertanto, in coerenza con la cornice normativa europea che disciplina le campagne profilattiche d'urgenza nelle zone esposte a potenziale diffusione della malattia, si rende necessario procedere all'attuazione di una nuova campagna di vaccinazione profilattica d'urgenza nel 2026, finalizzata a prevenire l'ingresso e la diffusione del virus e a garantire la corretta gestione delle movimentazioni interne;
- la zona di vaccinazione comprende l'intero territorio regionale;
 - il Piano avrà una durata stimata di sei mesi e le attività di vaccinazione saranno avviate alla prima data utile successiva all'arrivo dei vaccini sul territorio regionale;
 - in considerazione delle caratteristiche epidemiologiche della malattia e delle peculiarità zootecniche regionali, legate in particolare alla presenza degli alpeggi, la campagna vaccinale deve essere effettuata nel periodo primaverile e comunque prima della salita agli alpeggi, così da garantire lo sviluppo dell'immunità protettiva prima dell'inizio della stagione vettoriale ed evitare sovrapposizioni con la monticazione (giugno-settembre), che comporterebbe rilevanti criticità operative;
 - la vaccinazione è obbligatoria su tutto il territorio regionale e deve essere effettuata in tutti gli stabilimenti con presenza di bovini e altri animali suscettibili; essa riguarda tutti i capi, ivi compresi quelli provenienti da altre Regioni che, per motivi di alpeggio, transumanza o qualsiasi altra forma di permanenza verranno a risiedere, anche temporaneamente, nel territorio regionale durante il periodo di vaccinazione;
 - la vaccinazione è obbligatoria anche per gli animali che, pur essendo stati vaccinati nel corso della precedente campagna, risultino ancora coperti dall'immunità conferita dal vaccino, al fine di garantire la conformità ai requisiti tecnici e temporali previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/361 per la movimentazione e la gestione degli animali sul territorio regionale;
 - per quanto concerne le modalità di vaccinazione degli animali provenienti da altre Regioni e introdotti nel territorio regionale durante il periodo di esecuzione del Piano vaccinale per motivi di alpeggio, transumanza o qualsiasi altra forma di permanenza, si rimanda a successivi accordi con le Regioni interessate;
 - tutti i capi bovini acquistati e introdotti in azienda devono essere tempestivamente segnalati al veterinario ufficiale di zona e devono essere vaccinati entro un massimo di 7 giorni dall'introduzione nello stabilimento di destinazione, anche nel caso in cui risultino ancora coperti dall'immunità conferita da una precedente vaccinazione;
 - per la campagna vaccinale è utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato denominato “Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle” (vaccino OBP - ceppo Neethling), acquistato dall'Azienda USL, regolarmente autorizzato nel Paese terzo di provenienza ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) 2019/6 e la cui importazione è stata autorizzata dal Ministero della salute (nota prot.n. 5937 del 25/02/2026);
 - i vaccini sono stoccati presso il Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e affidati alla SC Sanità Animale, che provvede alla distribuzione ai veterinari vaccinatori, alla gestione e tracciabilità delle dosi, alla compilazione del registro di carico/scarico e alla redazione dei verbali di vaccinazione;
 - la gestione del Piano e la produzione del protocollo di azione è affidata al direttore della SC Sanità Animale dell'Azienda USL;
 - le operazioni di vaccinazione sono svolte dai veterinari dell'Azienda USL, supportati - ove necessario - da veterinari libero-professionisti incaricati dall'Azienda stessa e da veterinari dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.); tali operatori garantiscono l'esecuzione delle attività nel rispetto della buona pratica veterinaria e delle indicazioni contenute nel foglio illustrativo e nelle schede tecniche del vaccino;

- il Direttore della S.C. Sanità Animale renderà, con cadenza settimanale, alla Struttura regionale competente le attività svolte nell'ambito della campagna vaccinale, indicando il numero di capi vaccinati, quelli mancanti, le eventuali indisponibilità alla vaccinazione riscontrate e i conseguenti provvedimenti intrapresi;
- il Servizio Veterinario dell'Azienda USL gestisce il registro di carico/scarico del vaccino e garantisce l'alimentazione corretta e tempestiva dei dati nel sistema SANAN del portale VETINFO, anche in forma massiva, almeno giornalmente e comunque entro 48 ore dall'intervento;
- la somministrazione della vaccinazione obbligatoria da parte dei veterinari dell'Azienda USL è a totale carico dell'Azienda stessa, che potrà, ove necessario, attivare contratti in regime di libera professione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti;
- l'attività eventualmente svolta dai veterinari dell'associazione A.Na.Bo.Ra.Va. è finanziata nell'ambito delle risorse previste dal programma di consulenza zootecnica aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 21 novembre 2025, recante "Approvazione dei programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentati da A.Na.Bo.Ra.Va. per l'anno 2026, ai sensi degli articoli 9 e 12 della l.r. 3 agosto 2016, n. 17. Prenotazione di spesa.". L'Associazione è tenuta a monitorare la spesa e a richiedere preventiva autorizzazione regionale qualora le risorse non risultino sufficienti;
- la Struttura Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori gestirà le operazioni di tempestivo aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) nonché le eventuali necessità di elaborazione dei medesimi;
- il Corpo forestale della Valle d'Aosta, qualora necessario, fornirà supporto logistico e di tutela alle operazioni di vaccinazione;
- il Dipartimento della Protezione civile, qualora necessario, fornirà supporto logistico per il trasporto per mezzo dell'elicottero di eventuali gabbie di contenimento per la vaccinazione dei manzi in alpeggio;
- gli operatori dell'Association Régional Eleveurs Valdôtains (AREV) e dell'Institut Agricole Régional (IAR), qualora necessario, forniranno supporto organizzativo e operativo alle operazioni di vaccinazione;
- per le movimentazioni dei bovini vaccinati si applicano le condizioni previste dall'Allegato IX, parte 3, punto 3.1 del Regolamento delegato (UE) 2023/361; per gli animali ancora coperti da immunità indotta da vaccinazione precedente o da immunità materna al momento del richiamo non è necessario attendere i 28 giorni successivi, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni del medesimo punto 3.1; restano possibili deroghe per comprovate esigenze di benessere animale per la movimentazione degli animali provenienti dagli alpeggi;
- è fatto obbligo a chiunque ne abbia competenza di rispettare e di far rispettare il presente Piano, la mancata collaborazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23, comma 11, del d.lgs. 136/2022 e la perdita del diritto agli indennizzi ai sensi della L. 218/1988;
- gli operatori responsabili degli stabilimenti e degli alpeggi interessati sono tenuti a collaborare, garantendo l'accessibilità degli animali e la piena attuazione delle misure previste. La mancata adesione alla vaccinazione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 23, comma 11, del d.lgs. 136/2022, salvo che il fatto non costituisca reato, e la perdita del diritto agli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, come modificata dal d.lgs. 136/2022;
- i proprietari o detentori dei capi saranno previamente contattati dal Servizio Veterinario per concordare la data dell'intervento vaccinale; la mancata disponibilità sarà considerata rifiuto alla vaccinazione e comporterà l'immediata contestazione della violazione del d.lgs. 136/2022 con emissione del provvedimento sanzionatorio così come previsto dall'art. 14 comma I Legge

24 novembre 1981 n. 689. Solo nel caso in cui non sia avvenuta l'immediata contestazione, gli estremi della violazione verranno notificati entro 5 giorni dall'accertamento; detto termine tiene conto della prioritaria necessità di tutela della salute. Solo in casi residuali e motivati sarà possibile avvalersi del limite massimo previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Il mancato rispetto dell'indicazione di immediata contestazione ai sensi dell'art. 14 comma I Legge 689/81 ovvero di notifica entro i successivi 5 giorni, saranno segnalati alla competente struttura aziendale, per le conseguenti valutazioni e gli adempimenti del caso. Gli operatori sono, inoltre, tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorità competente, incluse quelle relative alla biosicurezza, ai trattamenti insetticidi e agli adempimenti documentali richiesti ai fini della conformità alle condizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2023/361;

- il mancato assoggettamento degli animali alle operazioni vaccinali previste dal presente Piano comporta, inoltre, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato IX, la sospensione immediata di ogni movimentazione da vita degli animali non vaccinati, nonché degli animali detenuti nello stesso stabilimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori misure restrittive da parte dell'Autorità competente. Il blocco delle movimentazioni resta in vigore sino a quando: l'animale sia stato sottoposto a vaccinazione conformemente al Piano, oppure l'Autorità competente abbia autorizzato una deroga motivata per comprovate esigenze di benessere animale, biosicurezza o tutela sanitaria. Tali deroghe: sono rilasciate caso per caso, previa valutazione tecnico-sanitaria del Servizio Veterinario e possono essere subordinate a condizioni aggiuntive, quali isolamento temporaneo, trattamento insetticida, controlli clinici o documentazione integrativa. In assenza dei requisiti previsti, la movimentazione rimane vietata;
- il Servizio Veterinario informa gli operatori sui potenziali effetti avversi del vaccino e sui benefici correlati; gli operatori devono segnalare entro due settimane anomalie cliniche, perdite produttive, morti improvvise o sintomi riconducibili alla malattia. Il Servizio Veterinario effettuerà sopralluogo, prelievi, invio campioni all'IZSPLV, e in caso di sospette reazioni avverse le segnalerà al Ministero della Salute – Direzione Generale della Sanità Animale e alla SS Farmacosorveglianza veterinaria dell'Azienda USL della Valle d'Aosta.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

ritenuto di approvare il *“Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease in Valle d'Aosta”* di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvato e validato dal Ministero della salute e dal Centro di riferimento nazionale per le malattie esotiche (CESME) con nota n. 0008927-DGSA-MDS del 20/03/2026, che prevede di sottoporre ad intervento vaccinale obbligatorio l'intero patrimonio bovino regionale nonché tutti i capi bovini appartenenti ad altre Regioni, che, per motivi di alpeggio, transumanza, acquisto, affida o altra forma di permanenza, verranno a risiedere, anche temporaneamente, nel territorio regionale durante il periodo di vaccinazione;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare dell'Assessorato sanità salute e politiche sociali ha rilasciato il parere di legittimità

favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura e risorse naturali, Speranza Girod;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare il “Piano di vaccinazione ufficiale obbligatorio nei confronti della Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease in Valle d’Aosta” di cui all'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, approvato e validato dal Ministero della salute e dal Centro di riferimento nazionale per le malattie esotiche (CESME) con nota n. 0008927-DGSA-MDS del 20/03/2026;
- 2) di stabilire che:
 - a. in considerazione delle caratteristiche epidemiologiche della malattia e delle peculiarità zootecniche regionali legate in particolare alla presenza degli alpeggi, la campagna vaccinale deve essere effettuata nel periodo primaverile e comunque prima della salita agli alpeggi, così da garantire lo sviluppo dell'immunità protettiva prima dell'inizio della stagione vettoriale ed evitare sovrapposizioni con la monticazione (giugno-settembre), che comporterebbe rilevanti criticità operative;
 - b. la vaccinazione è obbligatoria per tutti i capi bovini detenuti sul territorio regionale nonché per quelli provenienti da altre Regioni che, per motivi di alpeggio, transumanza, acquisto, affida o altra forma di permanenza, verranno a risiedere, anche temporaneamente, nel territorio regionale durante il periodo di vaccinazione;
 - c. la vaccinazione è obbligatoria anche per gli animali che, pur essendo stati vaccinati nel corso della precedente campagna, risultino ancora coperti dall'immunità conferita dal vaccino, al fine di garantire la conformità ai requisiti tecnici e temporali previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/361 per la movimentazione e la gestione degli animali sul territorio regionale;
 - d. per quanto concerne le modalità di vaccinazione degli animali provenienti da altre Regioni e introdotti nel territorio regionale durante il periodo di esecuzione del Piano vaccinale per motivi di alpeggio, transumanza o qualsiasi altra forma di permanenza, si rimanda a successivi accordi con le regioni interessate;
 - e. tutti i capi bovini acquistati e introdotti in azienda devono essere tempestivamente segnalati al veterinario ufficiale di zona e devono essere vaccinati entro un massimo di 7 giorni dall'introduzione nello stabilimento di destinazione, anche nel caso in cui risultino ancora coperti dall'immunità conferita da una precedente vaccinazione;
 - f. il mancato assoggettamento degli animali alle operazioni vaccinali previste dal presente Piano, oltre che comportare la perdita del diritto agli indennizzi ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, come modificata dal d.lgs. 136/2022, comporterà l'immediata contestazione della violazione del d.lgs. 136/2022 con emissione del provvedimento sanzionatorio così come previsto dall'art. 14 comma I Legge 24 novembre 1981 n. 689. Solo nel caso in cui non

sia avvenuta l'immediata contestazione, gli estremi della violazione verranno notificati entro 5 giorni dall'accertamento; detto termine tiene conto della prioritaria necessità di tutela della salute. Solo in casi residuali e motivati sarà possibile avvalersi del limite massimo previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689;

- g. il mancato rispetto dell'indicazione di immediata contestazione ai sensi dell'art. 14 comma I Legge 689/81 ovvero di notifica entro i successivi 5 giorni, saranno segnalati alla competente struttura aziendale, per le conseguenti valutazioni e gli adempimenti del caso;
- h. gli operatori sono, inoltre, tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorità competente, incluse quelle relative alla biosicurezza, ai trattamenti insetticidi e agli adempimenti documentali richiesti ai fini della conformità alle condizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2023/361;
- i. il mancato assoggettamento degli animali alle operazioni vaccinali previste dal presente Piano comporta, inoltre, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato IX, la sospensione immediata di ogni movimentazione da vita degli animali non vaccinati, nonché degli animali detenuti nello stesso stabilimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori misure restrittive da parte dell'Autorità competente;
- j. le movimentazioni dei bovini vaccinati si applicano le condizioni previste dall'Allegato IX, parte 3, punto 3.1 del Regolamento delegato (UE) 2023/361, che per gli animali ancora coperti da immunità indotta da vaccinazione precedente o da immunità materna al momento del richiamo non è necessario attendere i 28 giorni successivi, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni del medesimo punto 3.1 e che restano possibili deroghe per comprovate esigenze di benessere animale per la movimentazione degli animali provenienti dagli alpeggi;
- k. per l'attuazione della campagna vaccinale 2026, è utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato denominato "Lumpy Skin Disease Vaccine for Cattle" (vaccino OBP - ceppo Neethling), acquistato dall'Azienda USL, regolarmente autorizzato nel Paese terzo di provenienza ai sensi dell'articolo 110, paragrafo 2, del Regolamento delegato (UE) 2019/6 e la cui importazione è stata autorizzata dal Ministero della salute (nota prot.n. 5937 del 25/02/2026);

3) di demandare:

- a. all'Azienda USL l'acquisto, lo stoccaggio e l'organizzazione delle operazioni di vaccinazione e l'attuazione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi in caso di mancato assoggettamento degli animali alle operazioni vaccinali previste dal presente Piano;
- b. al Servizio Veterinario dell'Azienda USL la gestione del registro di carico/scarico del vaccino e l'alimentazione corretta e tempestiva dei dati nel sistema SANAN del portale VETINFO, anche in forma massiva, almeno giornalmente e comunque entro 48 ore dall'intervento;
- c. al Direttore della S.C. Sanità Animale la rendicontazione, con cadenza settimanale, alla Struttura regionale competente delle attività svolte nell'ambito della campagna vaccinale, indicando il numero di capi vaccinati, quelli mancanti, le eventuali indisponibilità alla vaccinazione riscontrate e i conseguenti provvedimenti intrapresi;

4) di dare atto che:

- a. la spesa per l'acquisto dei vaccini e i relativi costi per il trasporto e lo sdoganamento trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL, mediante utilizzo delle risorse già trasferite alla medesima Azienda per l'acquisto del vaccino contro la febbre catarrale degli ovini (Bluetongue), prenotate con la DGR n. 1508/2024 e impegnate con il Provvedimento dirigenziale n. 7198 del 04/12/2024, e non utilizzate, pari ad un importo complessivo di euro 178.286,00 (centosettantottomiladuecentoottantasei/00);
 - b. nel caso in cui le risorse finanziarie attualmente previste si rivelassero insufficienti, si provvederà con successivi atti ad autorizzare A.Na.Bo.Ra.Va a proseguire l'attività di somministrazione della vaccinazione obbligatoria, previa definizione della copertura di tali ulteriori spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio finanziario gestionale triennale 2026/2028;
 - c. eventuali maggiori oneri per l'acquisto di materiale utili per le attività di cui alla presente deliberazione trovano copertura nell'ambito e nei limiti del bilancio dell'Azienda USL;
- 5) di stabilire altresì che:
- a. la somministrazione della vaccinazione obbligatoria da parte dei veterinari dell'Azienda USL è a totale carico dell'Azienda stessa, che potrà, ove necessario, attivare contratti in regime di libera professione ai sensi dell'articolo 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001, nel rispetto dei limiti di spesa vigenti;
 - b. l'attività eventualmente svolta dai veterinari dell'associazione A.Na.Bo.Ra.Va. è finanziata nell'ambito delle risorse previste dal programma di consulenza zootecnica aziendale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1495 del 21 novembre 2025, recante "Approvazione dei programmi di assistenza zoiatrica veterinaria e di consulenza zootecnica aziendale presentati da A.Na.Bo.Ra.Va. per l'anno 2026, ai sensi degli articoli 9 e 12 della l.r. 3 agosto 2016, n. 17. Prenotazione di spesa." e che l'Associazione è tenuta a monitorare la spesa e a richiedere preventiva autorizzazione regionale qualora le risorse non risultino sufficienti;
 - c. la presente deliberazione può essere modificata, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in caso di aggiornamenti normativi o evoluzione epidemiologica con Provvedimento dirigenziale del Veterinario regionale.


Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 339 del 27 marzo 2026

**PIANO DI VACCINAZIONE UFFICIALE
OBBLIGATORIO 2026 NEI CONFRONTI DELLA
DERMATITE NODULARE CONTAGIOSA (DNC) O
LUMPY SKIN DISEASE (LSD)
IN VALLE D'AOSTA.**

A) SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA E PERTINENTI VALUTAZIONI IN ORDINE ALLA SCELTA DI ATTUARE LA VACCINAZIONE

Attualmente, al 26 febbraio 2026, non sono stati confermati focolai di Lumpy Skin Disease (LSD) sul territorio della Regione Autonoma Valle d'Aosta. Tuttavia, la LSD è stata rilevata in Francia per la prima volta il 29 giugno 2025 in Savoia. Dal 29 giugno sono stati individuati in totale 117 focolai in Francia: Savoia (32), Alta Savoia (44), Ain (3), Rodano (1), Giura (7), Pirenei Orientali (22), Doubs (1), Ariège (3) e Alti Pirenei (1), Alta Garonna (2), Aude (1).

Figura 1 Zone soggette a restrizioni e vaccinazioni a seguito dei focolai di LSD in Francia aggiornata al 20 Febbraio 2026.



(fonte: ministero dell'agricoltura francese, <https://agriculture.gouv.fr/>)

Alla luce dell'attuale scenario epidemiologico europeo relativo alla dermatite nodulare contagiosa (LSD), nel quale persistono fattori di rischio di introduzione della malattia nel territorio regionale la Dermatite nodulare contagiosa o Lumpy skin disease rappresenta ancora una seria minaccia per la Valle d'Aosta ed è quindi doveroso avviare misure finalizzate a prevenire l'introduzione del virus nel territorio regionale e nazionale.

Considerando il prezioso patrimonio zootecnico regionale (Tabella 1) e la necessità di prevenire l'introduzione e la diffusione del virus nel territorio regionale e nazionale, si è deciso di implementare una strategia di vaccinazione profilattica d'urgenza. Questa decisione è in linea con le raccomandazioni europee per la gestione della LSD in aree a rischio e si basa sui criteri previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato II, parte 1, e dall'articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429.

L'obiettivo primario è quello di mantenere un'immunità diffusa nella popolazione bovina regionale per ridurre la suscettibilità all'infezione e minimizzare il rischio di gravi conseguenze sanitarie ed economiche qualora il virus dovesse fare ingresso nella regione.

Tabella 1 Consistenza del patrimonio bovino in Valle d'Aosta per comuni al 31 Gennaio 2026

Comuni	n° stabilimenti con bovini	n° capi
Allein	9	184
Antey-Saint-André	13	404
Aosta	22	662
Arnad	15	308
Arvier	3	11
Avise	3	74
Ayas	20	705
Aymavilles	13	479
Bionaz	10	473
Brissogne	18	911
Brusson	26	819
Challand-Saint-Anselme	15	347
Challand-Saint-Victor	11	601
Chambave	14	426
Chamois	2	6
Champdepraz	7	206
Champorcher	5	121
Charvensod	20	541
Chatillon	28	906
Cogne	10	348
Courmayeur	3	68
Donnas	29	985
Doues	20	868
Emarèse	5	101
Etroubles	11	262
Fénis	15	424
Fontainemore	19	643
Gaby	2	8
Gignod	13	498
Gressan	20	887
Gressoney-La-Trinité	1	36
Gressoney-Saint-Jean	8	249
Hone	4	84
Introd	5	285
Issime	16	683
Issogne	15	471
Jovencan	12	605

La Magdeleine	2	59
La Salle	26	920
Lillianes	16	426
Montjovet	18	630
Morgex	12	660
Nus	35	1113
Ollomont	8	283
Oyace	14	547
Perloz	14	208
Pollein	21	1317
Pontboset	1	27
Pontey	2	101
Pont-Saint-Martin	22	811
Pré-Saint-Didier	4	185
Quart	41	1575
Rhemes-Notre-Dame	1	32
Rhemes-Saint-Georges	3	175
Roisan	10	462
Saint-Christophe	18	712
Saint-Denis	12	334
Saint-Marcel	14	436
Saint-Nicolas	13	661
Saint-Oyen	1	0
Saint-Pierre	15	476
Saint-Rhémy-En-Bosses	6	147
Saint-Vincent	19	310
Sarre	5	227
Torgnon	14	482
Valgrisenche	5	68
Valpelline	12	464
Valsavarenche	2	50
Valtournenche	15	313
Verrayes	35	1079
Verrès	17	1158
Villeneuve	12	419
Totale complessivo	927	32556

B) OBIETTIVI DEL PIANO DI VACCINAZIONE

In considerazione delle caratteristiche epidemiologiche della malattia e delle peculiarità zootecniche del territorio regionale, legate alla presenza degli alpeggi, si ritiene di attuare la vaccinazione nel periodo primaverile e comunque prima dell'inizio della salita agli alpeggi, al fine di garantire lo sviluppo dell'immunità protettiva prima dell'inizio della stagione favorevole ai vettori ed evitare sovrapposizioni con la stagione di alpeggio (giugno/settembre), che comporterebbe rilevanti criticità operative.

Il ricorso alla vaccinazione, estesa alla totalità del patrimonio bovino detenuto sul territorio regionale, nonché a tutti i capi bovini appartenenti ad altre Regioni o Stati membri, che, per motivi di alpeggio, transumanza o qualsiasi altra forma di permanenza verranno a risiedere, anche temporaneamente, nel territorio regionale durante il periodo di vaccinazione, costituisce, allo stato attuale, lo strumento più efficace per ridurre la propagazione della malattia e limitare al minimo le ripercussioni sul comparto produttivo della regione e consentirà di raggiungere una copertura

vaccinale sufficiente a garantire che la malattia sia controllata e che non si presenti negli anni successivi.

C) AMBITO DI APPLICAZIONE (POPOLAZIONE ANIMALE E STABILIMENTI INTERESSATI DALLA VACCINAZIONE) E GESTIONE DEI DINIEGHI.

La vaccinazione è obbligatoria su tutto il territorio regionale e dovrà essere effettuata prima della salita negli alpeggi in tutti gli stabilimenti con presenza di bovini e riguarda tutti i capi, ivi compresi quelli provenienti da altre Regioni o da altri Stati membri, che, per motivi di alpeggio, transumanza o qualsiasi altra forma di permanenza verranno a risiedere, anche temporaneamente, nel territorio regionale durante il periodo di vaccinazione.

La vaccinazione è obbligatoria anche per gli animali che, pur essendo stati vaccinati nel corso della precedente campagna, risultino ancora coperti dall'immunità conferita dal vaccino, al fine di garantire la conformità ai requisiti tecnici e temporali previsti dal Regolamento delegato (UE) 2023/361 per la movimentazione e la gestione degli animali sul territorio regionale.

Attualmente, non sono previste esenzioni. Il piano prevede la vaccinazione di tutti i capi bovini detenuti in Valle d'Aosta senza restrizioni per sesso ed età (Tabella 2, Tabella 3).

Tabella 2 Numero di stabilimenti e capi bovini in Valle d'Aosta al 31 gennaio 2026

REGIONE	NUMERO STABILIMENTI CON BOVINI	N° CAPI
Valle d'Aosta	927	32556
Piemonte	nd	3500

Tabella 3: Numero di capi bovini in Valle d'Aosta per sesso e classi di età al 31 dicembre 2025

VALLE D'AOSTA		
CLASSE DI ETÀ	SESSO	
1 - DA 0 A 6 MESI	F	3670
	M	2089
2 - DA 6 A 12 MESI	F	2581
	M	502
3 - DA 12 A 24 MESI	F	4123
	M	327
4 - OLTRE 24 MESI	F	18658
	M	197
TOTALE		32147

Per quanto concerne le modalità di vaccinazione degli animali provenienti da altre Regioni e introdotti nel territorio regionale durante il periodo di esecuzione del Piano vaccinale per motivi di alpeggio, transumanza o qualsiasi altra forma di permanenza, si rimanda a successivi accordi con le regioni interessate.

Tutti i capi bovini acquistati e introdotti in azienda devono essere tempestivamente segnalati al veterinario ufficiale di zona e devono essere vaccinati entro un massimo di 7 giorni dall'introduzione nello stabilimento di destinazione, anche nel caso in cui risultino ancora coperti dall'immunità conferita da una precedente vaccinazione;

Per le movimentazioni dei bovini vaccinati si applicano le condizioni previste dall'Allegato IX, parte 3, punto 3.1 del Regolamento delegato (UE) 2023/361; per gli animali ancora coperti da immunità indotta da vaccinazione precedente o da immunità materna al momento del richiamo non è necessario attendere i 28 giorni successivi, purché siano soddisfatte tutte le altre condizioni del medesimo punto 3.1; restano possibili deroghe per comprovate esigenze di benessere animale per la movimentazione degli animali provenienti dagli alpeggi.

OBBLIGHI E SANZIONI

È fatto obbligo a chiunque ne abbia competenza di rispettare o far rispettare il presente Piano.

Gli operatori responsabili degli stabilimenti e degli alpeggi interessati sono tenuti a collaborare, garantendo l'accessibilità degli animali e la piena attuazione delle misure previste. Ai sensi dell'art. 23, comma 11 del d.lgs. 136/2022, la mancata adesione alla vaccinazione comporta sanzione amministrativa da 2.000 a 20.000 euro, salvo che il fatto non costituisca reato.

I proprietari o detentori dei capi saranno previamente contattati dal Servizio Veterinario per concordare la data dell'intervento vaccinale; la mancata disponibilità sarà considerata rifiuto alla vaccinazione e comporterà l'immediata contestazione della violazione del d.lgs. 136/2022 con emissione del provvedimento sanzionatorio così come previsto dall'art. 14 comma I Legge 24 novembre 1981 n. 689. Solo nel caso in cui non sia avvenuta l'immediata contestazione, gli estremi della violazione verranno notificati entro 5 giorni dall'accertamento; detto termine tiene conto della prioritaria necessità di tutela della salute. Solo in casi residuali e motivati sarà possibile avvalersi del limite massimo previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689. Il mancato rispetto dell'indicazione di immediata contestazione ai sensi dell'art. 14 comma I Legge 689/81 ovvero di notifica entro i successivi 5 giorni, saranno segnalati alla competente struttura aziendale, per le conseguenti valutazioni e gli adempimenti del caso. Gli operatori sono, inoltre, tenuti a rispettare le prescrizioni tecniche stabilite dall'Autorità competente, incluse quelle relative alla biosicurezza, ai trattamenti insetticidi e agli adempimenti documentali richiesti ai fini della conformità alle condizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2023/361.

Il mancato assoggettamento degli animali alle operazioni vaccinali previste dal presente Piano comporta, inoltre, ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2023/361, Allegato IX, la sospensione immediata di ogni movimentazione da vita degli animali non vaccinati, nonché degli animali detenuti nello stesso stabilimento, fatta salva l'applicazione di ulteriori misure restrittive da parte dell'Autorità competente.

Il blocco delle movimentazioni resta in vigore sino a quando:

1. l'animale sia stato sottoposto a vaccinazione conformemente al Piano, oppure
2. l'Autorità competente abbia autorizzato una deroga motivata per comprovate esigenze di benessere animale, biosicurezza o tutela sanitaria.

Tali deroghe:

- sono rilasciate caso per caso, previa valutazione tecnico-sanitaria del Servizio Veterinario;
- possono essere subordinate a condizioni aggiuntive, quali isolamento temporaneo, trattamento insetticida, controlli clinici o documentazione integrativa.

In assenza dei requisiti previsti, la movimentazione rimane vietata.

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente piano comporta, inoltre, la perdita del diritto agli indennizzi in caso di abbattimento, ai sensi della Legge 2 giugno 1988, n. 218, come modificata dal d.lgs. 136/2022.


D) ATTIVITA' DI VACCINAZIONE, FLUSSO DATI E SUPERVISIONE (MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA').

1. CARATTERISTICHE, PRESENTAZIONE E MODALITA' DI IMPIEGO DEL VACCINO

Per la campagna di vaccinazione è utilizzato un vaccino ad uso veterinario vivo attenuato messo a disposizione dalla banca dei vaccini dell'Unione Europea, regolarmente autorizzato nel Paese terzo di provenienza (Sudafrica), e per il quale il Ministero della Salute ha già emanato formale autorizzazione per l'impiego ai sensi dell'art. 110, par. 2, del Regolamento delegato (UE) 2019/6, nell'ambito dell'attuazione del presente piano di vaccinazione.

Il vaccino è denominato “LUMPY SKIN DISEASE VACCINE FOR CATTLE” (Vaccino OBP Lumpy skin disease (Neethling strain)) (figura 4) ed è costituito da virus vivo attenuato liofilizzato (ceppo Neethling) per l'immunizzazione profilattica dei bovini contro la lumpy skin disease.

Figura 4. Vaccino Lumpy Skin Disease



Il vaccino deve essere conservato a 2°C - 8°C e la temperatura deve essere registrata due volte al giorno. Una volta aperto, il vaccino deve essere utilizzato il giorno stesso.

Per la ricostituzione del vaccino occorre utilizzare una siringa sterile per trasferire il diluente sterile nella fiala di vaccino liofilizzato. Mescolare fino a sciogliere la polvere, quindi trasferire la sospensione al diluente rimanente e mescolare bene.

Dopo aver ricostituito il vaccino, secondo le indicazioni del produttore, deve essere somministrato per via sottocutanea (dose: 2 ml) nei bovini nella zona del collo, utilizzando un ago e una siringa sterili. I vitelli di madri vaccinate devono essere vaccinati da 6 mesi di età, mentre quelli di madri non vaccinate possono essere vaccinati a qualsiasi età.

L'immunità si instaura in circa 3 settimane di tempo dall'inoculazione del vaccino.

L'utilizzo del vaccino OBP è ampiamente consolidato nei Paesi in cui la malattia è endemica e il suo profilo di sicurezza è ben documentato. Gli effetti indesiderati segnalati nella pratica vaccinale internazionale sono generalmente lievi e transitori (quali modeste reazioni locali nel punto di inoculo), e

tendono a risolversi spontaneamente senza conseguenze cliniche. La vaccinazione rappresenta inoltre lo strumento più efficace per prevenire le gravi perdite sanitarie e produttive associate alla malattia naturale, come riconosciuto dalle Autorità europee e dai principali organismi veterinari competenti. Anche la campagna vaccinale condotta in Valle d'Aosta nel 2025 ha confermato l'assenza di criticità significative legate all'impiego di questo vaccino, evidenziando una buona tollerabilità negli animali e un'elevata accettabilità da parte degli operatori del settore.

2. STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEL VACCINO

Le confezioni del vaccino, consegnate presso la Farmacia Ospedaliera dell'Azienda USL, sono successivamente stoccate, con le modalità previste dalla normativa vigente, presso il Dipartimento di prevenzione dell'Azienda USL - Località Amérique, 7 / L – 11020 QUART (AO) e affidati alla SC Sanità Animale dell'Azienda USL che gestisce anche la distribuzione ai veterinari vaccinatori, l'utilizzo delle dosi e assicura lo svolgimento della campagna riducendo al minimo lo spreco.

È compito della SC Sanità Animale dell'Azienda USL garantire la corretta conservazione del vaccino sino alla sua distribuzione ai veterinari vaccinatori e tenere regolare registro di carico e scarico del vaccino in uso riportante il numero dei lotti e la data di scadenza sia dei vaccini che dei diluenti allegati e a tracciare tutte le relative cessioni di vaccino. Sullo stesso registro dovranno essere registrate anche le eventuali dosi di vaccino andate distrutte per cause accidentali nel corso delle operazioni di stoccaggio e consegna.

Le dosi di vaccino eventualmente non utilizzate e i rifiuti derivati da tale medicinale dovranno essere smaltiti in conformità alla normativa vigente in materia di rifiuti sanitari.

3. PROCEDURA DI VACCINAZIONE

La gestione del Piano di vaccinazione è affidata alla SC Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta che lavora in stretta collaborazione con l'Ufficio Zootecnia, produzioni lattiero-casearie e laboratori del Dipartimento agricoltura dell'Assessorato agricoltura e risorse naturali, che si occupa della gestione delle operazioni di tempestivo aggiornamento dei dati presenti nella Banca dati dell'anagrafe zootecnica (BDN) nonché di eventuali necessità di elaborazione dei medesimi.

Le operazioni di vaccinazione sono svolte da veterinari dell'Azienda USL supportati eventualmente da veterinari libero professionisti incaricati dall'Azienda stessa o da veterinari aziendali appartenenti all'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.Na.Bo.Ra.Va.) che si sono resi disponibili. I veterinari assicurano l'esecuzione della vaccinazione nei tempi e nei modi indicati dal programma, nel rispetto della buona pratica veterinaria, adottando le opportune precauzioni igienico-sanitarie e attenendosi alle specifiche note di utilizzo riportate nei fogli illustrativi e nelle schede tecniche del vaccino in uso. Per ogni vaccinazione è previsto inoltre l'utilizzo di un apposito verbale di vaccinazione, da conservare presso gli Uffici della SC Sanità animale dell'Azienda USL, in cui sono riportati tra l'altro:

- ✓ Identificazione individuale degli animali vaccinati
- ✓ Specie e categoria;
- ✓ Numero di registrazione dello stabilimento;
- ✓ Numero di animali vaccinati;
- ✓ Numero di dosi di vaccino somministrate;

- ✓ Tipo e nome del vaccino;
- ✓ Data di vaccinazione;
- ✓ Operatore (Medico veterinario) che ha eseguito la vaccinazione.

Il veterinario che effettua la vaccinazione può, a suo insindacabile giudizio, non procedere alla vaccinazione dei capi che al momento della visita in azienda si presentano debilitati o comunque in condizioni sanitarie e fisiologiche non idonee alla vaccinazione. In questo caso il veterinario deve individuare gli animali da riformare e l'allevatore provvedere alla separazione fisica dei capi non vaccinati, così da facilitare lo svolgimento dell'intervento vaccinale. Il veterinario avrà cura di rispettare le dovute precauzioni di asepsi e di igiene nel corso dell'intero intervento vaccinale. Inoltre, il veterinario ha l'obbligo di informare gli allevatori dei possibili effetti indesiderati provocati dalla vaccinazione e contestualmente dei vantaggi della vaccinazione in relazione alle perdite legate alla presenza della malattia e dell'infezione. Gli stessi veterinari devono altresì informare gli allevatori dell'obbligo di segnalare, entro due settimane, qualsiasi manifestazione clinica anomala, perdita di peso o produzione latte, la morte di animali e l'insorgenza di eventuali patologie di sospetta origine infettiva che si verificano in azienda.

I veterinari saranno supportati, laddove necessario, dagli agenti del Corpo forestale della Valle d'Aosta, sia sotto il profilo logistico che sotto quello della tutela. Durante le attività di programmazione e, ove ritenuto, di vaccinazione è previsto anche il coinvolgimento a di operatori dell'Association Régionale Éleveurs Valdôtains (AREV) e dell'Institut Agricole Régional (IAR). Qualora necessario, la Protezione Civile ha dato disponibilità per il trasporto in elicottero, di gabbie di contenimento e delle transenne, al fine di agevolare le operazioni di vaccinazione dei manzi.

4. REGISTRAZIONE DEGLI INTERVENTI DI VACCINAZIONE (SISTEMA INFORMATIVO) E VERIFICA DELLE ATTIVITÀ

I Servizi Veterinari di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, sulla base dell'attività effettuata e dei relativi verbali di vaccinazione, garantiscono la corretta alimentazione dei flussi informativi relativi alle stesse attività di vaccinazione effettuate sui propri territori di competenza, attraverso la registrazione dei dati relativi alle vaccinazioni nell'apposito sistema informativo sanità animale (SANAN) del portale VETINFO, anche in forma massiva, con cadenza giornaliera e comunque non oltre le 48 ore dagli interventi di vaccinazione.

Per le relative verifiche ed il necessario monitoraggio delle attività (supervisione dello stato di avanzamento delle attività), i Servizi Veterinari di Sanità Animale dell'Azienda USL della Valle d'Aosta e gli altri Enti preposti consultano periodicamente i pertinenti dati di competenza, oltreché dai sistemi informativi veterinari dedicati (SANAN).

I Servizi Veterinari garantiscono inoltre un costante monitoraggio dello stato di avanzamento della campagna vaccinale. A tal fine, il Direttore della S.C. Sanità Animale trasmette alla Struttura regionale competente, con cadenza settimanale, un rendiconto delle attività svolte, riportando il numero di capi vaccinati, quelli mancanti, le eventuali indisponibilità riscontrate e i provvedimenti adottati in conseguenza delle stesse.

5. MONITORAGGIO DI EVENTUALI EFFETTI INDESIDERATI

Il Servizio Veterinario informa gli operatori sui potenziali effetti avversi del vaccino e sui benefici correlati; gli operatori devono segnalare entro due settimane anomalie cliniche, perdite produttive, morti improvvise o sintomi riconducibili alla malattia. Il Servizio Veterinario provvederà a visitare lo stabilimento, verificare gli effetti indesiderati segnalati e, eventualmente, prelevare i campioni necessari da conferire all'IZSPLV per confermare o smentire gli eventuali effetti indesiderati, secondo le indicazioni fornite dal CESME con nota n. 2025/10436 del 21/07/2025 avente come oggetto: "Monitoraggio di eventuali effetti indesiderati a seguito della vaccinazione contro la Lumpy Skin Disease".

Ogni sospetta reazione avversa connessa all'impiego del vaccino in uso dovrà essere segnalata al Ministero della salute - Direzione Generale della Salute Animale – Ufficio 4 ed al Centro Regionale di Farmacovigilanza della Regione Valle d'Aosta.

Ulteriori indicazioni verranno fornite in accordo con il CESME.

6. DURATA PREVISTA DELLA VACCINAZIONE, DALL'INIZIO DELLA VACCINAZIONE ALLA FINE DELLA SORVEGLIANZA SVOLTA DOPO LA VACCINAZIONE.

Le attività di vaccinazione saranno avviate sul territorio regionale alla prima data utile dopo l'arrivo dei vaccini dal Sudafrica. La durata stimata del piano vaccinale è di 6 mesi, fermo restando che per chi sale in alpeggio le vaccinazioni dovranno essere concluse prima della monticazione.

7. DETTAGLI DELLA SORVEGLIANZA CLINICA E SORVEGLIANZA DI LABORATORIO RAFFORZATA DI CUI ALL'ARTICOLO 9, PARAGRAFO 1, LETTERA C), E ALL'ARTICOLO 10, PARAGRAFO 2, LETTERA B);

Si farà riferimento alle ulteriori disposizioni che verranno stabilite dal Ministero della Salute, in accordo con il CESME e le Autorità regionali.

E) RESTRIZIONE A MOVIMENTI DI ANIMALI VACCINATI E PRODOTTI

In riferimento alle movimentazioni di bovini vaccinati, si rimanda alle condizioni previste all'Allegato IX, parte 3, punto 3.1, fermo restando che per i bovini che si trovano ancora nel periodo di immunità indotto dalla vaccinazione precedente o dall'immunità materna al momento del richiamo, non occorre attendere ulteriori 28 giorni prima di poter essere movimentati, posto che tutte le altre condizioni di cui al punto 3.1 siano rispettate, salvo la possibilità di accordare ulteriori deroghe per benessere animale per la movimentazione degli animali provenienti dagli alpeggi.

Ai relativi prodotti derivanti da animali vaccinati si applicano, fino al termine del periodo di recupero di cui alla parte 4 dell'Allegato IX del regolamento delegato (UE) 2023/361, i divieti specifici previsti, con possibilità di applicare eventuali deroghe per la movimentazione degli animali e dei relativi prodotti e sottoprodotti.

F) CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE

La campagna di comunicazione è portata avanti dall’Autorità Competente Regionale e dalle Autorità Competenti Locali con il supporto dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d’Aosta sezione di Aosta. Inoltre, la campagna di comunicazione viene portata avanti di concerto anche con l’Assessorato all’Agricoltura e con le relative Associazioni e agenzie presenti su tutto il territorio regionale.

Durante gli incontri effettuati con tutti i rappresentanti delle associazioni nel mese di febbraio, è già stato comunicato a tutti gli operatori interessati che, a fronte della situazione epidemiologica presente nel territorio francese per LSD, il modo migliore per proteggere il loro bestiame dall’infezione da LSD (e dal conseguente abbattimento) e il territorio regionale dall’introduzione del virus dell’LSD è ripetere la vaccinazione, invece di aspettare che la malattia si diffonda anche negli stabilimenti regionali e che si verifichino casi nelle loro aziende.

Allo stesso modo verrà data comunicazione rispetto alle eventuali effetti collaterali che potrebbero sopraggiungere in seguito alla vaccinazione attraverso un volantino (Figura 5) che sarà distribuito ad ogni allevatore al momento della somministrazione del vaccino.

Figura 5



LUMPY SKIN DISEASE
(VACCINE)
COMPOSITION: Freeze-dried, live attenuated virus (Neethling strain). SPECIES: For the prophylactic immunisation of cattle against lumpy skin disease. DOSAGE: Cattle: 2 ml subcutaneously. PRESENTATION: Available in bottles of 50ml and 100ml
Reg num: G 0110 (Act 36/1947)
Namibia code: V01/24.4/154
Product code: 2223

EFFETTI COLLATERALI A SEGUITO DELLA VACCINAZIONE.

Secondo la letteratura scientifica, gli effetti collaterali conseguenti alla vaccinazione contro la Dermatite Nodulare Contagiosa (DNC) del bovino sono **estremamente rari**.

Si stima che meno dello 0,015% dei capi vaccinati (circa 1 su 6.500) possa manifestare reazioni avverse, generalmente **lievi e transitorie**, quali:

- febbre passeggera;
- gonfiore nella sede di iniezione, che tende a regredire spontaneamente nel giro di pochi giorni;
- temporanea riduzione dell'appetito e della produzione lattea.

Più raramente, possono comparire piccoli noduli cutanei (di diametro inferiore a 2 cm), non contagiosi, che non si ulcerano né formano croste e che scompaiono spontaneamente senza necessità di trattamento.

La vaccinazione non altera la qualità delle produzioni animali. Il tempo di sospensione nelle carni è di 21 giorni: gli animali possono essere macellati soltanto passati i tempi di attesa.

Il rischio associato alla vaccinazione è considerato minimo, soprattutto se confrontato con i danni e le perdite economiche che un eventuale focolaio di malattia comporterebbe, anche in relazione alle stringenti misure sanitarie previste nei casi di infezione da DNC.

IMPORTANTE

Qualsiasi manifestazione clinica anomala osservata nei 14 giorni successivi alla vaccinazione (es. calo della produzione lattea, perdita di peso, insorgenza di noduli cutanei, febbre, abbattimento, linfoadenomegalia, aborti o altri sintomi patologici, compresa la morte del capo) **DEVE** essere prontamente segnalata al Servizio Veterinario dell'Azienda USL Valle d'Aosta.

Source: <https://agriculture.gouv.fr/dematose-nodulaire-contagieuse-des-bovins-dnc-point-de-situation-et-foire-aux-questions>

POSTA CERTIFICATA	Assessorati sanità regioni vet
Regioni	
Abruzzo	dpf@pec.regione.abruzzo.it
Basilicata	sanita@cert.regione.basilicata.it
Bolzano	dip.salute@pec.prov.bz.it
Calabria	dipartimento.tuteladellasalute@pec.regione.calabria.it
Campania	salute@pec.regione.campania.it
Emilia-Romagna	segrsanpubblica@postacert.regione.emilia-romagna.it
Friuli Venezia Giulia – Regione Autonoma	salute@certregione.fvg.it
Lazio	salute@pec.regione.lazio.it
Liguria	sanita@cert.regione.liguria.it
Lombardia	welfare@pec.regione.lombardia.it
Marche	regione.marche.dipartimentosalute@emarche.it
Molise	regionemolise@cert.regione.molise.it
Piemonte	sanita@cert.regione.piemonte.it
Provincia Autonoma di Bolzano	ress.gesundheit-dip.salute@pec.prov.bz.it
Provincia Autonoma di Trento	dip.salute@pec.provincia.tn.it
Puglia	area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it
Sardegna – Regione Autonoma	san.dgsan@pec.regione.sardegna.it
Sicilia – Regione Autonoma	dipartimento.attivita.sanitarie@certmail.regione.sicilia.it
Toscana	regionetoscana@postacert.toscana.it
Trentino-Alto-Adige	protocollo@pec.regione.taa.it
Umbria	direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
Veneto	area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it